



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 08 giugno 2001, n. 231

GAMBERO ROSSO S.P.A.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE

INDICE

PARTE SPECIALE

	Pag.
Premessa	7
1. Analisi dei rischi	8
2. I reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001)	9
2.1 La tipologia di reati	9
2.2 Attività sensibili a rischio reati contro la P.A.	13
2.3 Regole di comportamento	14
2.3.1 Principi generali	14
2.3.2 Principi comportamentali specifici	16
3. I reati societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001)	18
3.1 La tipologia di reati	18
3.2 Attività sensibili a rischio reati societari	23
3.3 Regole di comportamento	24
3.3.1 Principi generali	24
3.3.2 Principi comportamentali specifici	26
4. I reati informatici (art. 24-bis del D.lgs. 231/2001)	27
4.1 La tipologia di reati	27
4.2 Attività sensibili a rischio reati informatici	33
4.3 Regole di comportamento	34
4.3.1 Principi generali	34
4.3.2 Principi comportamentali specifici	35
5. I reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.lgs. 231/2001)	36
5.1 La tipologia di reati	36
5.2 Attività sensibili a rischio reati di criminalità organizzata	38
5.3 Regole di comportamento	39
5.3.1 Principi generali	39

5.3.2	Principi comportamentali specifici	39
6.	I reati di falso nummario (art. 25- <i>bis</i> del D.lgs. 231/2001).....	41
6.1	La tipologia di reati	41
6.2	Attività sensibili a rischio reati di falso nummario	44
6.3	Regole di comportamento	45
6.3.1	Principi generali	45
6.3.2	Principi comportamentali specifici	45
7.	I reati di terrorismo (art. 25- <i>quater</i> del D.lgs. 231/2001).....	46
7.1	La tipologia di reati	46
7.2	Attività sensibili a rischio reati di terrorismo.....	49
7.3	Regole di comportamento	49
7.3.1	Principi generali	49
7.3.2	Principi comportamentali specifici	50
8.	I reati contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i> del D.lgs. 231/2001)....	51
8.1	La tipologia di reati	51
8.2	Attività sensibili a rischio reati contro la personalità individuale.....	53
8.3	Regole di comportamento	53
8.3.1	Principi generali	53
8.3.2	Principi comportamentali specifici	53
9.	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del D.lgs. 231/2001).....	56
9.1	La tipologia di reati	56
9.2	Attività sensibili a rischio reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	59
9.3	Regole di comportamento	60
9.3.1	Principi generali	60
9.3.2	Principi comportamentali specifici	60
10.	I reati di riciclaggio (art. 25- <i>octies</i> del D.lgs. 231/2001)	62
10.1	La tipologia di reati.....	62
10.2	Attività sensibili a rischio reati di riciclaggio	65

10.3	Regole di comportamento	66
10.3.1	Principi generali.....	66
10.3.2	Principi comportamentali specifici.....	67
11.	I reati di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> del D.lgs. 231/2001).....	68
11.1	La tipologia di reati.....	68
11.2	Attività sensibili a rischio reati di violazione del diritto d'autore.....	72
11.3	Regole di comportamento	73
11.3.1	Principi generali	73
11.3.2	Principi comportamentali specifici	74
12.	Le fattispecie dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> del D.lgs. 231/2001).....	75
12.1	La tipologia di reati.....	75
12.2	Attività sensibili a rischio reati contro il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	76
12.3	Regole di comportamento	76
12.3.1	Principi generali	76
13.	I reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del D.lgs. 231/2001).....	77
13.1	La tipologia di reati.....	77
13.2	Attività sensibili a rischio reati ambientali	89
14.	I reati di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del D.lgs. 231/2001)	90
14.1	La tipologia di reati.....	90
14.2	Attività sensibili a rischio reati di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare	92
14.3	Regole di comportamento	92
14.3.1	Principi generali	92
14.3.2	Principi comportamentali specifici	92
15.	I reati transnazionali (art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146)	94
15.1	La tipologia di reati	94
15.2	Attività sensibili a rischio reati transnazionali.....	97

15.3	Regole di comportamento	97
15.3.1	Principi generali	97
15.3.2	Principi comportamentali specifici	98
16.	Reati per abuso di mercato (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001)	99
16.1	Le fattispecie dei reati presupposto	100
16.2	Processi sensibili	100
16.3	Regole generali	101
16.4	Procedure specifiche	101
17.	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	102

Premessa

Al fine di dare attuazione al Decreto si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato dallo stesso richiamate e verificare quali di esse risultino applicabili a Gambero Rosso S.p.A. (di seguito anche “GR”).

In tale contesto è stato altresì rilevato ed analizzato il sistema di controllo esistente a presidio dei rischi individuati, in termini di regole generali di corporate governance, procedure operative e flussi informativi, al fine di identificare le possibili aree di miglioramento.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire i principi generali e procedurali specifici cui i destinatari (dipendenti, amministratori, fornitori e partner), in relazione al tipo di rapporto in essere, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 (di seguito anche “il Modello”);
- fornire all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “l’OdV” o “l’Organismo”), nonché ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

1. ANALISI DEI RISCHI.

L'analisi dei rischi è stata svolta coinvolgendo i principali referenti della società.

L'attività è consistita nel verificare con ogni referente la reale applicabilità di ogni singolo reato indicato nel Decreto rispetto alle proprie mansioni lavorative e le principali modalità operative attraverso il quale, a livello teorico, risulta possibile commettere il reato stesso. Contestualmente sono state identificate ed analizzate le procedure aziendali al fine di rilevare l'esistenza di attività di controllo a presidio della possibile commissione di illeciti.

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001).

2.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili associabili ai reati trattati:

– Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”. Non si è compiuta invece un'analogia definatoria per precisare la nozione di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*” in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”. In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

– Incaricati di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il “*servizio*”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “*pubblica funzione*” – da norme di diritto pubblico; tuttavia è privo di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre

precisa che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001:

⇒ ***Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta incriminata consiste nella mancata destinazione delle somme così concesse alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di parziale destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi. Tenuto conto che il momento consumativo del reato è successivo al conseguimento del finanziamento, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che a distanza di tempo non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

⇒ ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea. In questo caso, contrariamente al reato di malversazione, di cui al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato è integrato nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all’art. 640-bis c.p..

⇒ ***Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per conseguire un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

⇒ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della parte dello Stato. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

⇒ ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Ai fini del D.lgs. 231/2001 il presente reato rileva solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia lo Stato o altro ente pubblico.

⇒ ***Concussione (art. 317 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

⇒ ***Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

⇒ ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

⇒ ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

⇒ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi da “*incaricati di pubblico servizio*” e dai soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p., ossia:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

- coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

2.2 Attività sensibili a rischio reati contro la P.A..

Tenuto conto dei rapporti che la Gambero Rosso S.p.A., anche per conto delle proprie società controllate, intrattiene con la Pubblica Amministrazione, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Promozione e Negoziazione di contratti/convenzioni con Enti Pubblici.

Il rischio teorico è legato a contatti tra i referenti di GR, con particolare riferimento a Presidente, Direttore Generale, dipendenti della Direzione Commerciale, inclusi agenti e procacciatori d’affari con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito di attività di negoziazione, stipula ed eventuale esecuzione di contratti con la P.A. (ad esempio per la organizzazione di eventi) al fine di ottenere vantaggi di carattere economico e finanziario.

Partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione per la organizzazione di eventi.

Il rischio teorico è legato a contatti tra i referenti di GR, con particolare riferimento a Presidente, Direttore Generale, dipendenti della Direzione Commerciale, inclusi agenti e procacciatori d’affari, Direzione Amministrativa e Direzione Editoriale, con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’ambito di attività di partecipazione ad una gara indetta dalla P.A. al fine di ottenere vantaggi di carattere economico e finanziario, ponendo in essere sia attività corruttive, sia producendo documentazione falsa ai fini dell’aggiudicazione della gara stessa.

Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali in materia civile, penale, amministrativa.

Il rischio teorico è legato a contatti tra i referenti di GR, con particolare riferimento a Presidente, Direttore Generale, consulenti esterni, con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi in contenziosi giudiziari o stragiudiziali.

Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, da parte di autorità di vigilanza, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro).

Il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni, ovvero indirizzare le determinazioni della P.A. al fine di evitare sanzioni a fronte delle ispezioni.

Gestione di finanziamenti, agevolazioni, assicurazioni, garanzie concesse da Soggetti Pubblici.

Il rischio teorico è legato alla predisposizione, ad opera del personale coinvolto, di documenti falsi per l'ottenimento e la successiva rendicontazione di finanziamenti agevolati, nonché alla non corretta destinazione dei finanziamenti concessi dall'Ente Erogatore.

2.3 Regole di comportamento.

2.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale di Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di affidamento di consulenze e incarichi professionali a terzi;
- procedure operative volte a gestire il processo di fatturazione e di formazione del bilancio;

- normativa interna in materia di gestione delle trasferte e rimborsi spese;
- policy aziendale per l'assunzione e la formazione del personale;
- policy aziendali in materia di uso delle postazioni di lavoro e di sicurezza informatica;
- ogni altra normativa interna di rilievo nell'ambito delle proprie mansioni.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico la cui conoscenza ed il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Come previsto anche dal Codice Etico è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- offrire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Gambero Rosso S.p.A. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere sociale e culturale in linea con la *mission* del Gruppo Gambero Rosso;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore dei consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

2.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ai dipendenti, organi sociali, consulenti e partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Gambero Rosso S.p.A. deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato tempestivamente l'O.d.V. con nota scritta;
- tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura sono tenuti alla reciproca informazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo dei massimi livelli di sicurezza informatica allo stato dell'arte;
- è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- agenti, procacciatori, consulenti, fornitori e partner devono essere scelti con metodi trasparenti;
- nei contratti con agenti, procacciatori, consulenti, fornitori e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per il Gruppo Gambero Rosso, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- nei contratti con agenti, procacciatori, consulenti, fornitori e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (ad esempio: clausole risolutive espresse o penali);

- agenti, procacciatori, consulenti e partner che intrattengano costantemente rapporti con la P.A. per conto di Gambero Rosso S.p.A., devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;
- nei contratti di service deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, ecc., tra i contraenti; (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l'inserimento di clausole-standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (ad esempio, assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001);
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura salvo se di modica entità;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono avere contenuto assolutamente veritiero e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto e conservato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali irregolarità.

3. I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001).

3.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati societari:

– Capitale sociale.

Rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci, a titolo di capitale di rischio, all'atto di costituzione della società. Esso è suddiviso in quote di pari valore che sono assegnate ai soci in proporzione alla parte di capitale da essi sottoscritta e versata. Nelle società per azioni il capitale sociale è suddiviso in un determinato numero di titoli (azioni), ognuno dei quali incorpora una determinata quota di partecipazione ed i diritti sociali ad essa relativi.

– Bilancio.

È un documento di sintesi, cioè un documento che riepiloga dei dati. Questi non sono altro che i valori rilevati nei conti dell'azienda e che, a fine esercizio, devono essere riuniti in un solo documento che fornisca una visione d'insieme della situazione patrimoniale e della formazione del reddito della società.

– Conferimenti

Costituiscono la copertura del valore delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale e si traducono in un obbligo di versamento per ciascun socio, in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società, sin dal momento della sottoscrizione della quota.

Il conferimento, inoltre, costituisce misura per la determinazione di partecipazione di ciascun socio ai diritti sociali.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 (con le modifiche apportate dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015).

⇒ ***False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano – nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico – fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tale reato “*di pericolo*”, si consuma con l’esposizione o l’omissione infedele, a prescindere dal verificarsi del danno. La punibilità è estesa anche al caso in cui le false o omesse informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

⇒ ***False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono ritenuti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

⇒ ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponcano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate sono equiparate: a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che

comunque lo gestiscono. La punibilità è estesa anche al caso in cui le false o omesse informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

⇒ ***Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. 58/1998).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo da indurre in errore i destinatari del prospetto.

L'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità ed intenzione di ingannare i destinatari del prospetto e la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

⇒ ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ostacolano o impediscano lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, qualora sia cagionato un danno ai soci.

⇒ ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

⇒ ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui avvenga da parte degli amministratori una distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di riserve che non possono per legge essere distribuite. Si precisa che il reato si estingue se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avviene prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve potrebbero concorrere nel reato, qualora avessero

svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

⇒ ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori procedano, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

È configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

⇒ ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori realizzino attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

⇒ ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ed i componenti del consiglio di gestione omettano di comunicare la propria titolarità di un interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

⇒ ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori ed i soci conferenti attribuiscono azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, ovvero effettuino una sottoscrizione reciproca di azioni o quote o una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

⇒ ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i liquidatori cagionino un danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli.

⇒ ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altra società, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, al fine di ottenere un vantaggio per la propria attività.

⇒ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga determinata, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso anche da soggetti esterni alla società.

⇒ ***Aggiottaggio (art. 2637 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano diffuse notizie false ovvero realizzate operazioni simulate o altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

⇒ ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori ostacolino l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte: attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato

consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

3.2 Attività sensibili a rischio reati societari.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Predisposizioni del bilancio o di documenti contabili che abbiano anche rilevanza esterna alla società.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che i referenti della Gambero Rosso, Presidente, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direttore Commerciale, Direzione Editoriale, Contenuti web, Eventi internazionali, possano inserire nel sistema informativo contabile, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti inventieri o evitare di inserire fatti rilevanti, ovvero omettono di dare informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, al fine di trarre un ingiusto profitto.

Rapporti informativi con il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Produzione e consegna di documenti/informazioni richiesti dal Collegio Sindacale e/o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per l'espletamento della propria funzione.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che i referenti della Gambero Rosso, Presidente, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direttore Commerciale, Direzione Editoriale, Contenuti web, Eventi internazionali, possano occultare documenti o fornire false attestazioni, impedendo o comunque ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente (Collegio Sindacale, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ecc.).

Partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci presentando apposita documentazione per la delibera di uno più punti dell'ordine del giorno.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che i referenti della Gambero Rosso, Presidente, Direttore Generale, Direzione Amministrativa possano, nell'esercizio delle deleghe, contribuire alla formazione di delibere in operazioni di ripartizione degli utili e delle

riserve tali da cagionare un danno per l'integrità del capitale sociale a garanzia dei creditori.

Promozione e negoziazione dei Servizi/prodotti offerti da GR presso i Clienti.
Partecipazione al processo di identificazione e selezione dei fornitori e alla negoziazione e stipula di accordi per l'acquisto di beni e servizi.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che i referenti della Gambero Rosso, Presidente, Direttore Generale, Digital Media, Direttore Commerciale, Eventi internazionali, in occasione della stipula di accordi con clienti o fornitori, pongano in essere fenomeni corruttivi finalizzati all'ottenimento di condizioni contrattuali maggiormente favorevoli alla Società.

3.3 Regole di comportamento.

3.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- sistema delle deleghe;
- procedura amministrazione e bilancio;
- procedura di gruppo trasferte;
- procedura acquisti e spese;
- policy per la selezione/assunzione del personale.

Per la prevenzione dei reati di cui alla redazione del Bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della scelta del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e per prevenire la “*corruzione tra privati*” debbono essere seguite le seguenti regole di comportamento, sancite anche dal Codice Etico:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del Bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire informazioni veritiere e corrette sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gambero Rosso S.p.A., nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Gambero Rosso S.p.A.. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dalla normativa vigente. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Gambero Rosso S.p.A. e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge. In tale prospettiva, è vietato impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie dei Revisori;
- assicurare, nel compimento di operazioni significative con soggetti terzi, clienti o fornitori, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza, astenendosi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle trattative;
- astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di fornitori, consulenti e partner, che non trovino adeguata giustificazione in relazione rispettivamente, alla prestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership.

3.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria deve essere assicurata, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, in particolare per lo stato patrimoniale, per il conto economico e per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- deve essere assicurata tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di Bilancio e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché un'ideonea registrazione di tale trasmissione;
- si deve tenere una riunione almeno annuale tra il Collegio Sindacale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'O.d.V. che abbia per oggetto uno scambio di informazioni in occasione dell'approvazione del bilancio;
- si deve effettuare un adeguato monitoraggio di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
- è vietata qualsiasi forma di liberalità verso controparti italiane o estere (anche in quei paesi in cui l'elargizione è considerata prassi diffusa) che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Gambero Rosso S.p.A..

4. I REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001).

4.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati informatici:

– Atti pubblici.

Ai sensi dell'art. 2699 c.c. l'atto pubblico è *“il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”* ovvero i documenti redatti con precise formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a dargli pubblica fede nel luogo dove l'atto si è formato. Ai sensi dell'art. 2700 c.c. *“l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*.

– Scritture private.

È il documento redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore. Ai sensi dell'art. 2702 c.c. *“la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”*.

– Documenti informatici.

L'art. 3 della legge n. 547/1993 ha introdotto un primo concetto di documento informatico, ma è con il D.p.r. 513/1997, successivamente confluito nel D.p.r. 445/2000, (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*) che il legislatore ha offerto, all'art. 1, una completa e più idonea definizione di documento informatico, come *“la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti”*.

Inoltre l'art. 8 prevedendo che: *“1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo*

unico. 2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale. 3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e). 4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali” stabilisce l’efficacia legale del documento informatico prodotto in ottemperanza alle disposizioni dello stesso decreto.

– Sistema informatico.

Deve intendersi il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione anche parziale di tecnologie informatiche che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse e dalla elaborazione automatica di dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente.

– Sistema telematico.

Deve intendersi ogni forma di telecomunicazione che giovi dell’apporto informatico per la sua gestione indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo ovvero con altri sistemi. Con riferimento ad un sistema telematico e/o informatico si intende per:

- distruzione: la eliminazione definitiva del dato o dell’informazione (ad esempio mediante smagnetizzazione del supporto informatico);
- deterioramento: la diminuzione apprezzabile della funzione strumentale del dato o dell’informazione;

- cancellazione: eliminazione definitiva, permanente e irreversibile del dato, informazione o programma, non più recuperabili;
 - alterazione: qualsiasi modifica strutturale del dato o del programma che ne impedisca il corretto funzionamento;
 - soppressione: eliminazione materiale di un qualsiasi supporto informatico, su cui sono presenti dati, informazioni, programmi;
 - rendere inservibile: rendere il sistema inidoneo a svolgere la funzione sua propria;
 - ostacolare gravemente il funzionamento: impedire il regolare e corretto funzionamento di un sistema.
- Corrispondenza.

Si deve intendere ogni forma di comunicazione di idee, di sentimenti, di propositi o di notizie svolgentesi tra due persone determinate, che abbia carattere di attualità e che abbia carattere personale, dovendo essere determinati i destinatari.

– Intercettazione.

Si identifica con il venire a conoscenza dei messaggi che si affidano alla corrispondenza e potrà essere epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001.

⇒ **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**.

L'articolo in esame stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati, la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli, ovvero la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi informatici della società, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

⇒ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).**

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui un soggetto “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”.

La condotta di introduzione si realizza ove venga oltrepassata abusivamente la barriera di protezione del sistema informatico e/o telematico mentre la condotta alternativa del permanere nel domicilio informatico altrui presuppone l'esclusione dell'autorizzazione del titolare del sistema.

In entrambi i casi, è necessario che il sistema informatico o telematico sia protetto da misure di sicurezza (ad esempio: la *password* o le chiavi di accesso o il sistema di vigilanza).

⇒ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, taluno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie in esame, a differenza di quella precedentemente esaminata, anticipa la soglia della tutela penale, atteso che non si richiede, ai fini della sua configurazione, un accesso o un danneggiamento a sistemi informatici/telematici né il conseguimento di un qualche profitto da parte dell'autore del reato.

Infatti, il reato è commesso da chi illegittimamente operi su codici di accesso, *password* o altri mezzi che consentono di introdursi nell'altrui domicilio informatico.

Tra tali strumenti possono farsi rientrare sia le chiavi di accesso (*password* o codici) sia le chiavi magnetiche e le tessere elettroniche, nonché gli strumenti biometrici di identificazione, che si basano, a titolo esemplificativo, sul riconoscimento vocale, ottico e digitale.

⇒ ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura qualora, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, taluno si procura, produce, riproduce, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche e la loro salvaguardia dai fatti di danneggiamento tipici e peculiari delle stesse, quali sono i *virus*. Ai fini della consumazione del reato non è necessario che alla circolazione di programmi segua, ad esempio, l'effettivo danneggiamento o interruzione del sistema informatico/telematico o delle informazioni e dati ivi contenuti.

⇒ ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano fraudolentemente intercettate comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, si impediscano o si interrompano le suddette comunicazioni ovvero qualora si divulghi, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il loro contenuto.

La norma tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche nonché la sicurezza stessa del sistema informatico o telematico, ossia la sua capacità a diffondere e veicolare comunicazioni tra più soggetti, in modo tale da precludere che il circuito, liberamente attivato e controllato dai soggetti che di tale sistema informatico e telematico si avvalgono, possa essere in qualche modo alterato, violando il rapporto fiduciario con il gestore della rete o stravolgendo i criteri prescelti circa l'accesso alle informazioni.

La norma si riferisce a qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via *internet* o attraverso qualsiasi altra rete.

⇒ ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti dalla legge, si installino apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma tutela la riservatezza, la segretezza e la libertà delle comunicazioni, informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da sistemi informatici.

⇒ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano distrutti, deteriorati, cancellati, alterati o soppressi informazioni, dati o programmi informatici altrui appartenenti a soggetti pubblici o privati. Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

⇒ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga commesso un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rispetto alla fattispecie di reato precedente, viene anticipata la soglia di rilevanza penale alla mera commissione di un "fatto diretto a" cagionare l'evento lesivo. Se dal fatto deriva il danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici, la pena è aumentata.

⇒ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vengano distrutti, danneggiati, resi in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacoli gravemente il funzionamento.

⇒ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 635-*quater* c.p. sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Anche in tale ipotesi la soglia di punibilità è anticipata alla commissione di condotte dirette a danneggiare o distruggere.

⇒ *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

4.2 Attività sensibili a rischio reati informatici.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Dotazione di personal computer e accesso delle stesse ai sistemi interni.

Il rischio teorico è legato alla possibilità – da parte dei dipendenti, nonché del Presidente e del Direttore Generale – di contraffare un documento nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, nonché all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione, oppure alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Dotazione di personal computer con possibilità di installazione di software e accesso alla rete internet e intranet della Società.

Il rischio teorico è legato alla modifica, all'accesso abusivo, al danneggiamento dei sistemi informatici e/o telematici da parte del Direttore Generale, dipendenti della Direzione Commerciale, Direzione Amministrativa, Direzione Editoriale, Contenuti web ed Eventi internazionali.

Gestione del Sito internet della Società.

Il rischio teorico è legato alla possibilità di inserire sul sito internet della Società contenuti multimediali (video, file musicali, testi) consentendone la diffusione ed accesso a terzi non autorizzati in violazione dalla normativa in materia di diritto d'autore.

4.3. Regole di comportamento.

4.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- sistema delle deleghe;
- policy aziendali in materia di sicurezza informatica con particolare riferimento a:
 - uso delle risorse informatiche;
 - controllo accessi logici;
 - sicurezza della rete e delle telecomunicazioni;
 - gestione siti Internet.

È fatto divieto in particolare di:

- utilizzare strumenti informatici differenti da quelli avuti in dotazione dalla società;
- utilizzare gli strumenti informatici per finalità diverse rispetto a quelle relative all'esecuzione delle proprie mansioni;
- utilizzare gli strumenti informatici, i dati e le credenziali di accesso alla rete internet per accedere in maniera abusiva o arrecare danno a sistemi di terzi;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- in generale porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali e sistemi informatici.

4.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è vietato in particolare:

- connettere ai sistemi informatici di Gambero Rosso S.p.A. attrezzature informatiche (ad esempio: personal computer, dispositivi di rete o altri device esterni) senza preventiva autorizzazione del referente aziendale identificato;
- installare sulle proprie attrezzature informatiche in dotazione software non autorizzato o modificarne la configurazione di base;
- accedere a sistemi e/o applicazioni di Gambero Rosso S.p.A. diverse da quelli per i quali si è stati abilitati in funzione della qualifica aziendale e delle mansioni da svolgere;
- alterare i dati o i documenti presenti sul sistema informatico mediante la cancellazione o inserimento di dati falsi;
- comunicare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale di Gambero Rosso S.p.A.;
- comunicare a persone non autorizzate, siano esse interne o esterne alla Società, i controlli posti in essere a tutela dei sistemi informativi della Società;
- accedere impropriamente al sito Internet di Gambero Rosso S.p.A. al fine di manomettere i dati o inserire contenuti multimediali non preventivamente autorizzati e in violazione della normativa sul diritto di autore;
- abusare della propria identità digitale e inviare volontariamente *e-mail* riportanti false generalità o contenenti *virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso il sistema informatico aziendale qualsiasi tipo di informazioni o dati che siano stati volontariamente alterati.

5. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)

5.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001:

⇒ *Associazione per delinquere* (art. 416 c. p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. Inoltre sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

⇒ *Associazioni di tipo mafioso* (art. 416-bis c. p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone facciano parte di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. È anche configurabile il concorso c.d. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione del programma criminoso.

⇒ ***Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. – che punisce la condotta di procacciamento del voto in occasione di consultazioni elettorali – in cambio della erogazione di denaro. È pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto.

⇒ ***Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. È una forma speciale sia del reato di sequestro di persona che del reato di estorsione. La condotta consiste nel privare taluno della libertà personale, intesa come privazione della libertà di locomozione e di movimento.

⇒ ***Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

⇒ ***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine [art. 407 comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.].***

L'ipotesi di reato in questione consiste nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5.2 Attività sensibili a rischio reati di criminalità organizzata.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, questa particolare fattispecie di reato presuppone che vengano poste in essere relazioni commerciali con soggetti coinvolti in una organizzazione criminosa facendone derivare un vantaggio per la GR, indipendentemente dalla commissione di reati specifici le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Selezione dei fornitori.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la società nell'ambito dell'utilizzo di fornitori, ad esempio per l'organizzazione di eventi ovvero il trasporto di prodotti, entri in contatto con soggetti appartenenti alla cosiddetta "criminalità organizzata" contribuendo di fatto alla realizzazione di un disegno criminoso da parte di questi ultimi.

Partnership o joint-venture.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la società nell'ambito della conclusione di accordi di investimento congiunto con controparti italiane o estere per l'organizzazione di eventi, entri in contatto con soggetti appartenenti alla cosiddetta "criminalità organizzata" contribuendo di fatto alla realizzazione di un disegno criminoso da parte di questi ultimi.

Gestione delle attività amministrativo-contabili e adempimenti tributari.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che due o più dipendenti della Società pongano in essere azioni (ad esempio: contabilizzazione di operazioni attive e/o passive inesistenti) finalizzate a fornire una rappresentazione economico e finanziaria della Società non veritiera o ad una evasione/elusione degli obblighi tributari.

Selezione del personale.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la società assuma un soggetto appartenente alla cosiddetta "criminalità organizzata" che potrebbe realizzare, utilizzando le risorse della Società contribuire alla realizzazione di un disegno criminoso.

5.3. Regole di comportamento.

5.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- sistema delle deleghe;
- clausole contrattuali con fornitori e partner;
- procedura amministrazione e bilancio;
- policy in materia di selezione del personale.

È fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti di qualsiasi natura o effettuare qualsivoglia operazione con soggetti di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o che comunque operino o siano sospettati di operare al di fuori della liceità;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che siano sospettate di compiere atti finalizzati alla realizzazione di programmi criminosi.

5.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nella scelta dei fornitori Gambero Rosso S.p.A. si impegna a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità su tutti;
- tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Gambero Rosso S.p.A. sono tenuti a fornire la massima collaborazione con le autorità competenti per la prevenzione di infiltrazioni criminali;
- ogni dipendente della Società ha l'obbligo di non sottostare a qualsiasi richiesta contraria alla legge e di darne tempestiva informativa al proprio superiore o direttamente alla Direzione Aziendale che provvederà a fare le denunce del caso alle Autorità di Polizia o Giudiziarie;
- nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti anche ai fini tributari, i dipendenti della Società, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non devono indicare operazioni attive o passive inesistenti e non devono provvedere alla creazione di documenti falsi a supporto di tali operazioni;
 - non devono occultare operazioni attive o passive e non devono provvedere alla distruzione o occultamento della documentazione a supporto delle stesse;
- Gambero Rosso S.p.A. si impegna a garantire che il processo di selezione del personale sia effettuato in maniera trasparente, sulla base dei criteri di professionalità adeguata rispetto alle mansioni da svolgere, parità di trattamento, affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

6. I REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001).

6.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati di falso nummario:

– Falso materiale.

Quando un documento è stato oggetto di contraffazione o di alterazione: nel primo caso il documento è stato posto in essere da persona diversa dall'autore, nel secondo caso il documento è stato redatto dall'autore ma sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche da parte di altro soggetto non legittimato. Il falso materiale, escludendo la genuinità, può dunque riguardare l'autore, la data, il luogo di formazione ed il contenuto del documento.

– Falso ideologico.

In caso in cui il documento contiene dichiarazioni menzognere. È lo stesso autore del documento ad attestare fatti non rispondenti al vero.

– Contraffazione di monete e di carte di credito.

Produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.

– Alterazione di monete.

Modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.

– Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate previo concerto.

La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata. La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta.

– Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione.

L'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita.

– Valori di bollo.

Devono intendersi, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*bis* del D.lgs. 231/2001:

⇒ ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengono commessi dei comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, tramite contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione, acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

⇒ ***Alterazione di monete (art. 454 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le monete vengono dolosamente alterate diminuendone il valore o in cui le si utilizzi per contraffarle. L'acquisto o la ricezione possono essere a titolo oneroso o gratuito, le monete devono essere acquistate o ricevute dal falsario o da un suo intermediario.

⇒ ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano introdotte, acquistate, detenute monete contraffatte allo scopo di immetterle nel territorio nazionale, o vengano spese o messe in circolazione.

⇒ ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano ricevute, in buona fede, monete false e poi vengano messe dolosamente in circolazione, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando della loro autenticità.

⇒ ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano contraffatti o alterati valori di bollo e introdotti nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Ai fini della fattispecie delittuosa è necessario che i valori siano ancora in corso ovvero, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso.

⇒ ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga contraffatta la carta filigranata, o venga acquistata, detenuta e alienata tale carta contraffatta.

⇒ ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano fabbricati, acquistati, detenuti o alienati filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata nonché di ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

⇒ ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ovvero nel caso in cui siano ricevuti i valori bollati in buona fede ma poi se ne sia fatto dolosamente uso.

Il reato si consuma con la semplice messa in circolazione del valore contraffatto, pur se l'utilizzo fattone corrisponde alla naturale destinazione del valore di bollo medesimo.

⇒ ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).***

Tale reato si configura nel caso in cui, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si decide di contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione, si fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il delitto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

⇒ ***Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

6.2 Attività sensibili a rischio reati di falso nummario.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Gestione e trattamento delle banconote e monete.

Il rischio teorico è legato alla gestione del denaro contante proveniente dalla vendita diretta, anche per conto delle controllate, di alcuni prodotti e o servizi (ad esempio: corsi di cucina).

In tale ambito i referenti della Gambero Rosso, con riferimento alla Direzione Amministrativa, potrebbero contribuire alla spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

6.3. Regole di comportamento.

6.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedura amministrazione e bilancio.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di utilizzare eventuale denaro contante ricevuto come forma di pagamento per il sostenimento di spese sostenute dalla società anche se di piccola entità.

6.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- eventuale denaro contante ricevuto come forma di pagamento deve essere riversato appena possibile in banca;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura salvo se di modica entità.

7. I REATI DI TERRORISMO (ART. 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001).

7.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001.

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9.12.1999, introducendo l'art. 25-*quater* al D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati di terrorismo:

– Concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo ed eversione.

È configurabile il concorso esterno nei confronti di quei soggetti che, pur restando estrani alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.

– Finalità di terrorismo.

Si deve intendere la finalità di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette non contro le singole persone ma contro ciò che esse rappresentano, ovvero dirette a turbare la fiducia nell'ordinamento e ad indebolirne la struttura.

– Finalità di eversione.

Si identifica nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto democratico e pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento.

– Atti di violenza.

Sono tutti gli atti compiuti con l'impiego di una coazione fisica o psichica, su persone (ad esempio: attentati e aggressioni) o su cose (ad esempio: atti di sabotaggio o di danneggiamento).

– Insurrezione.

Si intende qualsiasi sollevazione di moltitudine e quindi un moto collettivo di carattere violento.

– Istigazione.

Consiste in un'azione diretta a far sorgere o a rafforzare in altri un proposito criminoso.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001:

⇒ ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

⇒ ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga dato rifugio o fornito vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipino alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* c.p.. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

⇒ ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

⇒ ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre

armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

⇒ ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui siano attuate condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

⇒ ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

⇒ ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, per finalità di terrorismo viene compiuto qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui.

⇒ ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, viene sequestrata una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

⇒ ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui viene istigato taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

7.2 Attività sensibili a rischio reati di terrorismo.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Coinvolgimento in attività di diverso genere (es. stipula accordi, joint venture, partnership ecc.) con società estere anche appartenenti a Paesi a rischio terrorismo internazionale.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la società venga coinvolta, con riferimento alla Presidenza, alla Direzione Generale ed agli eventi internazionali, nell'ambito della conclusione di accordi di investimento congiunto con controparti italiane o estere per l'organizzazione di eventi, entri in contatto con soggetti appartenenti alle associazioni "terroristiche" internazionali o "eversive" o "bande armate" contribuendo di fatto alla realizzazione di un disegno criminoso da parte di questi ultimi.

7.3. Regole di comportamento.

7.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- sistema delle deleghe;
- clausole contrattuali con fornitori e partner;

- procedura amministrazione e bilancio;
- policy in materia di selezione del personale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti di qualsiasi natura o effettuare qualsivoglia operazione con soggetti di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad associazioni terroristiche, eversive o bande armate (anche internazionali) o che comunque operino o siano sospettati di operare al di fuori della liceità;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni terroristiche, eversive o bande armate (anche internazionali) che siano sospettate di compiere atti finalizzati alla realizzazione di programmi criminosi.

7.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Gambero Rosso S.p.A. sono tenuti a fornire la massima collaborazione con le autorità competenti per la prevenzione di infiltrazioni terroristiche, eversive o bande armate (anche a livello internazionale);
- ogni dipendente della Società ha l'obbligo di non sottostare a qualsiasi richiesta contraria alla legge e di darne tempestiva informativa al proprio superiore o direttamente alla Direzione Aziendale che provvederà a fare le denunce del caso alle Autorità di Polizia o Giudiziarie;
- Gambero Rosso S.p.A. si impegna a garantire che il processo di selezione del personale sia effettuato in maniera trasparente, sulla base dei criteri di professionalità adeguata rispetto alle mansioni da svolgere, parità di trattamento, affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione terroristica, eversiva o concernente bande armate.

8. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUIES* DEL D.LGS. 231/2001).

8.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati contro la personalità individuale:

– Schiavitù.

Consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Quindi sono compresi sia le tipiche facoltà inerenti al diritto di proprietà, sia l'esercizio di diritti reali minori.

– Servitù.

Si deve intendere la sinergia tra due condizioni: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento.

La persona diventa una "cosa" poiché la sua vita è interamente determinata e sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi.

– Pornografia.

Il concetto attiene all'ambito della sfera sessuale umana nel quale vi rientrano sia la rappresentazione di immagini e scene che richiamano il rapporto sessuale sia gli atti di libidine ed altri atteggiamenti chiaramente erotici.

– Adescamento.

Significa allettare, con la prospettiva di un ingannevole utilità, non necessariamente patrimoniale, un soggetto, nel caso di specie, un minore degli anni diciotto.

– Sfruttamento.

Tale concetto implica che l'agente utilizzi il soggetto minorenne senza rispettarne i diritti e ricavandone un vantaggio personale.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001:

⇒ ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano esercitati su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero viene ridotta o mantenuta una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

⇒ ***Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto: induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione; compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

⇒ ***Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche; chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico.

⇒ ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

⇒ ***Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

⇒ ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si organizzino o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

⇒ ***Tratta di persone (art. 601 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui viene commessa tratta di persona, che si trovi in riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, inducendola mediante inganno o costringendola mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

⇒ ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui viene acquistata o alienata o ceduta una persona che si trovi in una condizione di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

⇒ ***Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli precedenti, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

8.2 Attività sensibili a rischio reati contro la personalità individuale.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Utilizzo occasionale di personale locale esterno alla Gambero Rosso, in occasione di eventi organizzati.

Il rischio teorico è legato alla gestione di rapporti contrattuali, con riferimento all'organizzazione degli eventi internazionali. In tale ambito i referenti della Gambero Rosso, con riferimento al Presidente, al Direttore Generale e agli Eventi Internazionali, potrebbero conferire incarichi ad Agenzie o datori di lavoro che utilizzano il personale secondo le modalità riconducibili alle fattispecie di reato contro la personalità individuale (es. mantenimento in schiavitù), contribuendo in tale modo alla commissione del reato stesso.

8.3 Regole di comportamento.

8.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- clausole contrattuali con i fornitori;
- procedura acquisti.

8.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui sopra:

- i consulenti, fornitori e partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
- nei contratti con i fornitori e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: (i) di essere a conoscenza della

normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per Gambero Rosso S.p.A.; (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;

- nei contratti con i fornitori e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- nei contratti di service deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, tra i contraenti; (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l’inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (ad esempio: assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001).

9. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)

9.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati contro la personalità individuale:

– Committente.

Soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito anche "Decreto Sicurezza").

– Datore di Lavoro (DDL).

Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

– Dirigente.

Persone che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

– DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

Si intende il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.

– DVR o Documento di Valutazione dei Rischi.

Si deve intendere il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

– Lavoratori.

Soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa per l'azienda.

– Medico Competente.

Medico preposto all'attività di Sorveglianza Sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

– Preposto.

Soggetto, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

– RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designato dal Datore di Lavoro come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

– Responsabile dei Lavori.

Soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

– Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001:

⇒ ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto cagioni, per colpa, la morte di altro soggetto. L'elemento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

È circostanza aggravante del reato l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La responsabilità dell'ente è prevista soltanto in caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o a far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

⇒ ***Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro non effettui la valutazione dei rischi e non elabori il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente e nel caso in cui non provveda alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e a seguito di tali omissioni si verifichi il decesso di un lavoratore.

⇒ ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

La lesione è considerata grave: se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto derivi: una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di

procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

9.2 Attività sensibili a rischio reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Predisposizione della politica aziendale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e/o nella predisposizione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il rischio teorico è legato alla commissione di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In tale ambito i referenti della Gambero Rosso, quali il Presidente e gli altri soggetti referenti identificati dalla normativa vigente, potrebbero contribuire alla commissione del reato mediante una inadeguata definizione della politica aziendale in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e della identificazione ed implementazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione in materia, a partire dal mancato e/o non tempestivo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Realizzazione/monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione e/o nelle gestioni di eventuali segnalazioni di aree di miglioramento.

Il rischio teorico è legato alla commissione di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In tale ambito i referenti della Gambero Rosso, quali il Presidente, potrebbero contribuire alla commissione del reato se non prevedessero una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi.

9.3. Regole di comportamento.

9.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- documentazione predisposta ai sensi del D.lgs. 81/2008 (ad esempio: documentazione di valutazione dei rischi, piani di emergenza, pronto soccorso, ecc.).

Al personale della Gambero Rosso S.p.A. è fatto divieto in particolare di compiere qualsiasi operazione che possa pregiudicare la salute e la sicurezza propria e di tutti i soggetti operanti nella sede della società.

9.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra Gambero Rosso S.p.A. con il diretto coinvolgimento dei soggetti individuati dalla normativa vigente, si impegna a predisporre un adeguato processo gestionale in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro mediante:

- la responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro a ciascuno dei dipendenti della Società, nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- la somministrazione periodica di corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- il monitoraggio costante degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- la disponibilità delle risorse necessarie, sulla base dell'attività svolta e della natura/livello dei rischi.

I dipendenti, i collaboratori e gli operatori delle ditte appaltatrici, nell'ambito delle attività svolte per la Gambero Rosso S.p.A. sono obbligati a:

- avere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone;
- evitare, qualsiasi azione ed omissione che possa pregiudicare un danno alla salute e alla sicurezza altrui;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite in materia dal datore di lavoro, dall'eventuale dirigente delegato e dai preposti;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, all'eventuale dirigente delegato o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare in maniera attiva ai corsi di formazioni in materia;
- con particolare riferimento alle ditte appaltatrici, utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

10. I REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001).

10.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati di riciclaggio:

– Profitto.

La nozione di profitto deve essere intesa nel senso di qualsiasi utilità, materiale o morale, che il colpevole si riprometta di conseguire ovvero qualsivoglia godimento egli ne tragga.

– Patrimonio.

Viene recepito il concetto privatistico della nozione, intesa come il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili, che fanno capo ad una persona. Ne viene ampliato il contenuto facendovi rientrare non solo i diritti reali, i diritti di credito, il possesso, le aspettative, le cose possedute *contra ius* ed i beni di valore soltanto affettivi.

– Cosa.

Si intende tutto ciò che può formare oggetto di diritto patrimoniale, e cioè tutto ciò che ha un autonomo valore ed è suscettibile di appropriazione. Sono cose anche le energie naturali che hanno valore economico, quali l'energia termica ed i gas, nonché l'energia elettrica che costituisce cosa mobile.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001:

⇒ **Ricettazione (art. 648 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare a se od ad altri un profitto, un soggetto acquisti, riceva od occulti, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. L'ultimo comma estende la punibilità anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. Presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. Il reato

anteriamente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

⇒ ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il soggetto accusato di riciclaggio non abbia partecipato a titolo di concorso. Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto ed ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro e dei valori, l'attività dell'autorità giudiziaria volta a scoprire gli autori del delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

⇒ ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Scopo della norma è quello di punire anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente beni provenienti da alcuni delitti, ma che contribuiscono alla pulizia dei capitali illeciti. È prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale.

Il termine "impiego" deve essere inteso quale "investimento" intendendosi come "utilizzo a fini di profitto". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

⇒ **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).**

Tale ipotesi di reato, introdotto con l'art. 3 della legge n. 186/2014, si configura nel caso in cui un soggetto, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si può presentare: o come il reato commesso dall'autore del reato principale – che poi utilizza i proventi per investirli o immetterli in attività economico/finanziarie – o come il reato commesso dal prestatore di servizi di riciclaggio – che partecipa al reato presupposto. Consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri – o del concorrente – e si riscontra soprattutto a seguito di reati quali: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. E' previsto un aumento di pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Per quanto rileva in questa sede occorre segnalare che a commentare tale fattispecie di reato è intervenuta anche Confindustria con la Circolare N-19867 del 12 giugno 2015, ove viene analizzato l'inserimento dell'autoriciclaggio nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

In specie, nella circolare si evidenzia la necessità di dare rilevanza agli elementi costitutivi la fattispecie di reato, con l'intento di punire solo le condotte che esprimono un disvalore penale ulteriore rispetto a quello riconducibile al reato base, sanzionato in via autonoma. Per Confindustria, prendendo ad esempio il reato tributario come reato base dell'autoriciclaggio, si potrebbe incorrere in un eccesso sanzionatorio, cumulandosi le sanzioni: amministrativa e/o penale per il reato base, penale per l'autoriciclaggio, amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Confindustria solleva inoltre dubbi di compatibilità sia con il principio del *ne bis in idem* sia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sezione seconda, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens v. Italia) e significa come non sia chiaro se

l'eventuale responsabilità dell'ente sia limitata ai casi in cui il reato base rientri tra i reati presupposto del decreto 231/2001 o se possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse.

Secondo Confindustria ipotizzare l'insorgere della responsabilità dell'ente per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento, quali reati base dell'autoriciclaggio, porterebbe a sovraccaricare il sistema di prevenzione attivato dall'impresa. Per tali considerazioni viene auspicato che la giurisprudenza definisca con certezza il perimetro della responsabilità dell'ente, i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

10.2 Attività sensibili a rischio reati di riciclaggio.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Partecipazione diretta a rapporti commerciali e transazioni finanziarie con soggetti terzi.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la Società nell'ambito della vendita dei prodotti/servizi, delle sponsorizzazioni, delle partnership e dell'acquisto di beni e servizi, entri in contatto con soggetti dediti alla ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro contribuendo di fatto alla realizzazione di un disegno criminoso da parte di questi ultimi.

Rappresentante legale della Società con espressa facoltà di sottoscrivere e presentare ogni dichiarazione prevista dalla normativa fiscale.

Tenuto conto di quanto riportato in precedenza circa la posizione di Confindustria, in attesa dei primi orientamenti della giurisprudenza, in una ottica meramente prudenziale si rileva anche il rischio teorico legato alla possibilità che i referenti di Gambero Rosso, quali il Presidente, il Direttore Generale e la Direzione Amministrativa, potrebbero contribuire all'utilizzo di proventi derivati da un reato presupposto o anche da un reato non previsto dal D.lgs. 231/2001 (ad esempio: uno o più "Reati tributari") per investirli ed immetterli nelle attività economiche e finanziarie della società.

Partecipazione al processo di formazione e di chiusura del bilancio, mediante l'esecuzione di operazioni che generano l'inserimento diretto nel sistema informatico di dati relativi a costi e ricavi.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che i referenti di GR, quali Presidente, Direttore Generale, Direzione Amministrativa, Direttore Commerciale, Direzione Editoriale, Contenuti web, Eventi internazionali, possano commettere un delitto o concorrere nel commettere un delitto non colposo, impiegando, sostituendo, trasferendo, nella società il denaro o gli altri utili provenienti dalla commissione del delitto.

10.3. Regole di comportamento.

10.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedura amministrazione e bilancio;
- tutte le altre policy predisposte a presidio delle altre fattispecie di reato considerate astrattamente configurabili per Gambero Rosso S.p.A..

Al personale di Gambero Rosso SpA è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare o presentare dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, in occasione della presentazioni di prospetti contabili o dichiarazioni tributarie della Gambero Rosso S.p.A.;
- intrattenere rapporti di qualsiasi natura o effettuare qualsivoglia operazione con soggetti di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o che comunque operino o siano sospettati di operare al di fuori della liceità;
- utilizzare strumenti anomali per il compimento di operazioni finanziarie rilevanti.

10.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, Gambero Rosso S.p.A. opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio.

I controlli aziendali finalizzati, in particolare, alla prevenzione delle tipologie di reato su menzionate sono diretti a:

- identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- monitorare nel tempo, il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- garantire la corretta gestione degli oneri fiscali;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai rapporti infragruppo, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti.

11. I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001).

11.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati di violazione del diritto d'autore:

– SIAE.

Società italiana degli autori ed editori, la quale appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o su supporti multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

Tale contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto; deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore; deve infine indicare un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché la sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

– Software.

Si deve intendere l'informazione o le informazioni utilizzate da uno o più sistemi informatici e memorizzate su uno o più supporti informatici. Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o più programmi, oppure da uno o più dati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001.

⇒ **Art. 171 della legge n. 633/1941.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è aumentata se i reati sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

⇒ **Art. 171-bis della legge n. 633/1941.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui: un soggetto abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato si configura anche nel caso in cui una persona, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati. In tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi, la stessa è ravvisabile ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del *software*.

⇒ **Art. 171-ter della legge n. 633/1941.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui per uso non personale, e con finalità di lucro, un soggetto: abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatiche–musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, o distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* della legge n. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies* della legge n. 633/1941, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere

o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La pena è aumentata se il soggetto: riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; sia promotore o organizzatore delle suindicate attività illecite.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti comporta: l'applicazione delle pene accessorie, quali l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie, sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

⇒ ***Art. 171-septies della legge n. 633/1941.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui: i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuta apposizione del contrassegno sui supporti.

⇒ ***Art. 171-octies della legge n. 633/1941.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, a fini fraudolenti, produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi – per uso pubblico e

privato – apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

⇒ ***Art. 174-quinquies della legge n. 633/1941.***

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

11.2 Attività sensibili a rischio reati di criminalità organizzata.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Predisposizione ed acquisizione da collaboratori esterni di materiale tutelato dalla normativa in materia di diritto d'autore, destinato alla vendita o pubblicazione sul sito internet di Gambero Rosso.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la società, nello specifico la Direzione Editoriale ed i Contenuti web, possano – anche inconsapevolmente – consentire la pubblicazione al pubblico di file audio, video, citazioni di parte di opere letterarie o scientifiche o di materiale fotografico, relativi ad opere tutelate dal diritto di autore ai sensi della normativa vigente.

11.3. Regole di comportamento.

11.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- clausole contrattuali con fornitori e partner e collaboratori esterni;
- policy aziendali in materia di sicurezza informatica con particolare riferimento a:
 - uso delle risorse informatiche;
 - controllo accessi logici;
 - sicurezza della rete e delle telecomunicazioni;
 - gestione siti Internet.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare strumenti informatici differenti da quelli avuti in dotazione dalla società;
- utilizzare gli strumenti informatici per finalità diverse rispetto a quelle relative all'esecuzione delle proprie mansioni;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet di Gambero Rosso S.p.A. al fine di immettere dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- in generale porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

11.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è vietato in particolare:

- connettere ai sistemi informatici di Gambero Rosso S.p.A. attrezzature informatiche (ad esempio: personal computer, dispositivi di rete o altri device esterni) senza preventiva autorizzazione del referente aziendale identificato;
- installare sulle proprie attrezzature informatiche in dotazione software o database non autorizzati;
- accedere impropriamente al sito internet di Gambero Rosso S.p.A. al fine di inserire contenuti multimediali non preventivamente autorizzati e in violazione della normativa sul diritto di autore.

12. LE FATTISPECIE DEI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001).

12.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili associabili ai reati trattati:

– Induzione.

Per “induzione” si deve intendere un'influenza del comportamento altrui in senso ampio, anche come conseguenza di violenza o minaccia o offerta di denaro o di altra utilità.

– Persona chiamata.

È la persona convocata dall'Autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni davanti ad un giudice o ad un pubblico ministero nell'ambito di un procedimento penale.

Si descrive brevemente la singola fattispecie contemplata nell'art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001.

⇒ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga utilizzata violenza o minaccia, o offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre la persona chiamata dall'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Scopo della norma è quello di tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

12.2 Attività sensibili a rischio reati contro il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Coinvolgimento della Società in un procedimento penale.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria in un procedimento penale che coinvolga GR con particolare riferimento a Presidente, Direttore Generale, dipendenti della Direzione Commerciale, Direzione Amministrativa, Direzione Editoriale, Contenuti web ed Eventi internazionali possa essere indotta – tramite promessa o offerta di denaro o di altra utilità ovvero con violenza o minaccia – a rendere dichiarazioni mendaci o ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

12.3. Regole di comportamento.

12.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedure operative volte a gestire il processo di fatturazione e di formazione del bilancio;
- policy aziendale per l'assunzione e la formazione del personale;
- ogni altra normativa interna di rilievo nell'ambito delle proprie mansioni.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto ad ogni destinatario, in occasione di procedimenti penali instaurati davanti l'Autorità Giudiziaria che vedano coinvolte attività svolte dalla Società, di porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme di coartazione, ovvero di dare o di promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità a dipendenti che siano stati chiamati a rendere dichiarazioni davanti l'Autorità Giudiziaria stessa.

13. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)

La legge 22 maggio 2015, n. 68 – in vigore dal 29 maggio 2015 – ha implementato il Codice penale, al Titolo VI-*bis*, con una serie di delitti in materia ambientale, in specie sono stati introdotti cinque eco-reati: disastro ambientale, inquinamento ambientale, traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo, impedimento dei controlli ambientali ed omessa bonifica.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei “reati-presupposto” per l’applicazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti giuridici di cui al D.lgs. 231/2001. Queste fattispecie si aggiungono a quelle già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D.lgs. 121/2011 che aveva esteso alle persone giuridiche, nonché alle società ed associazioni prive di responsabilità, la responsabilità in materia di determinati reati ambientali. Allo stato quindi si tratta dei reati previsti:

- dal codice penale (come modificato dalla legge 20 maggio 2015, n. 68);
- dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d.: “Codice dell’Ambiente”);
- dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;

13.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili associabili ai reati trattati:

- Discarica.

Si intende l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

– Gestione di Rifiuti.

Si intendono le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

– Rifiuto.

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

– Rifiuto Pericoloso.

Il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

– SISTRI.

È il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 188-*bis*, comma 2, lett. a) del Codice dell'Ambiente, istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* del D.l. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001.

⇒ ***Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

⇒ ***Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. "innominato", cagioni un disastro ambientale.

Il disastro ambientale ricorre nelle diverse ed alternative ipotesi di: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La clausola di salvaguardia relativa all'art. 434 c.p. mostra chiaramente la natura speciale del nuovo delitto – peraltro punito assai più severamente – rispetto alla classica ipotesi del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano nelle ipotesi tassativamente descritte.

⇒ ***Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata quando si verifica compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. La pena è aumentata anche quando si compromette o deteriora un sistema un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se vengono messe in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

⇒ ***Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza, il controllo ambientale di sicurezza ed igiene del lavoro o ne comprometta gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

⇒ ***Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al

ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Con l'introduzione del reato di omessa bonifica è stata introdotta anche la misura obbligatoria dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-*duodecies* c.p.).

⇒ ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 72-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto: a) uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; b) distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il reato non è configurabile nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

⇒ ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto distrugga un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione. Il termine *habitat* è inteso nell'accezione di "condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale".

⇒ ***Scarichi sul suolo (art. 103 Codice dell'Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto depona lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. È fatta eccezione: a) per gli insediamenti, le installazioni o gli edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino

danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Fuori delle eccezioni gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo. In caso di non ottemperanza a detti obblighi, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

⇒ ***Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 Codice dell'Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto scarichi direttamente nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga a quanto previsto, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico; per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.

Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi; l'autorità competente, dopo indagine preventiva e previo parere vincolante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.

L'autorità competente, al fine di garantire la qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento.

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde, autorizza anche lo scarico diretto a mare: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente alla ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la sicurezza e funzionalità del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

Al di fuori delle ipotesi previste, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti ed autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

⇒ ***Scarichi in reti fognarie (art. 107 Codice dell'Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con

apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.

L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio. Le regioni possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

⇒ ***Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 Codice dell'Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ove si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o la utilizzazione delle sostanze indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti.

⇒ ***Scarico di acque reflue industriali (art. 137 Codice dell'Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti.

Tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per tali sostanze. All'art. 137, comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta del soggetto che non osservi i divieti di scarico. Ai sensi dell'art. 137, comma 13, è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai

processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione.

⇒ ***Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano miscelati rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di non determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora,, di non causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, e che l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa autorizzata; c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

⇒ ***Divieto di abbandono [di rifiuti] (art. 192 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Il soggetto che viola tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

⇒ ***Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato contempla una pluralità di condotte, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Per le attività di trasporto non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata. È altresì punito chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono sussistere le seguenti condizioni: una condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; il degrado dell'area stessa, consistente nella alterazione permanente dello stato dei luoghi; il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

È altresì specificamente contemplato il reato di violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi che può considerarsi integrato qualora si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco previsto dall'Allegato 1 del D.p.r. 15 luglio 2003 n. 254 e siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti.

⇒ ***Bonifica dei siti* (art. 257 Codice dell'Ambiente – D.lgs. 152/2006).**

Le condotte previste dall'art. 257 integrano un illecito penale rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica, previa comunicazione all'autorità competente nell'ambito del procedimento disciplinato dagli articoli 242 e ss. del medesimo Codice dell'Ambiente.

La pena è aumentata qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento (e non nel pericolo dell'inquinamento) con il superamento delle soglie di rischio. Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato art. 242, si tratta di un reato omissivo proprio, posto a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

⇒ ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Le condotte rilevanti, perseguibili solo a titolo di dolo, sono previste al quarto comma dell’art. 258, secondo periodo, che estende la pena di cui all’art. 483 c.p. a chi nella predisposizione del certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La norma in esame ha come soggetti attivi le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi.

⇒ ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

La condotta rilevante è quella prevista al primo comma dell’art. 259 che punisce l’effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi dell’art. 26 del Reg. CEE 1.2.1993, n. 259, o dei rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento (quali: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide, ecc.) o di rifiuti pericolosi.

⇒ ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, per conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

⇒ ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e al soggetto che inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti i trasportatori che: omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi – con una copia cartacea della scheda SISTRI alterata fraudolentemente.

⇒ ***Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (art. 279 Codice dell’Ambiente – D.lgs. 152/2006).***

La condotta rilevante è prevista al quinto comma dell’art. 279 e punisce il soggetto che, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente, superando i valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

⇒ ***Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1 e 2 della legge n. 150/1992).***

Gli articoli 1, al primo e secondo comma e 2, al primo e secondo comma, prevedono talune condotte illecite che colpiscono il commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione. In specie, è punito chi: *a)* importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; *b)* omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; *d)* trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; *e)* commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; *f)* detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

⇒ ***Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis della legge n. 150/1992).***

La norma in esame estende le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, concernenti il commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione.

⇒ ***Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 della legge n. 150/1992).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contravvenga al divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, nonché nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, purché dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica.

⇒ ***Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della legge n. 549/1993).***

La condotta rilevante è quella prevista dal sesto comma dell'art. 3, che si integra qualora vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive indicate nelle Tabelle A-B (ad esempio: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio, ecc.).

⇒ ***Inquinamento doloso provocato dalle navi alla qualità delle acque (art. 8 D.lgs. 202/2007).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso dell'inquinamento doloso provocato dalle navi. I soggetti che possono commettere i reati sono: il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave. Sono previste pene più gravi quando la violazione causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

⇒ ***Inquinamento colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (art. 9 D.lgs. n. 202/2007).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso dell'inquinamento colposo provocato dalle navi. I soggetti che possono commettere i reati sono: il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave. Sono previste pene più gravi quando la violazione causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

13.2 Attività sensibili a rischio reati ambientali.

Per la società Gambero Rosso S.p.A. non sono astrattamente configurabili i descritti reati ambientali.

14. I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001).

14.1 La tipologia di reati.

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono fornite alcune definizioni utili per i reati di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare :

– Permesso di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno è rilasciato, per motivi di lavoro, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore: a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale; ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato; a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo.

– Rinnovo del Permesso di soggiorno.

Consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata *“non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d’Attuazione”* (art. 5, comma 4, D.lgs. 286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio.

– Revoca/annullamento del permesso di soggiorno.

Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, *“vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato”* (art. 5, comma 5, D.lgs. 286/1998) oppure, *“sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”* (art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001:

⇒ ***Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*** (art. 22, comma 12 e comma 12-bis, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 c.d. “Testo Unico sull’immigrazione”).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Le pene sono aumentate: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

⇒ ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*** (art. 603-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto svolga attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza della sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; della sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; della sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; della sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravanti: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

14.2 Attività sensibili a rischio reati di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, l'area di attività ritenuta più specificamente a rischio è:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rischio teorico è legato alla procedura di assunzione di personale diretta da parte di Gambero Rosso S.p.A., nonché alla gestione di rapporti contrattuali con ditte esterne per prestazioni di servizio, anche, con riferimento all'organizzazione degli eventi internazionali.

In tale ambito i referenti della Gambero Rosso S.p.A., quali il Presidente e il Direttore Generale, potrebbero assumere personale privo del permesso di soggiorno, ovvero conferire incarichi ad Agenzie o datori di lavoro che utilizzano il personale privo del permesso di soggiorno o il cui permesso sia stato revocato o annullato; o con il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato nei termini di legge, contribuendo in tale modo alla commissione del reato stesso.

14.3 Regole di comportamento.

14.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- clausole contrattuali con fornitori e partner;
- policy in materia di selezione del personale.

14.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- è vietata l'assunzione di personale straniero privo di valido permesso di soggiorno;
- in caso di assunzione di personale straniero, all'atto della scadenza del permesso di soggiorno deve essere verificato l'ottenimento del valido rinnovo i consulenti,

fornitori e partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;

- nei contratti con i fornitori e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per Gambero Rosso S.p.A.; (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati; (iii) di non impiegare personale straniero privo di regolare permesso di soggiorno;
- nei contratti con i fornitori e con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (ad esempio: clausole risolutive espresse o penali);
- nei contratti di service deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, tra i contraenti; (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l'inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 (ad esempio: assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001).

15. I REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146).

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- è necessario che la condotta illecita: o sia commessa in più di uno Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

15.1 La tipologia di reati.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 se aventi i requisiti di “reato transazionale”, come descritti nel precedente paragrafo.

⇒ *Associazione per delinquere* (art. 416 c. p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

⇒ ***Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c. p.).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone facciano parte di un'associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È anche configurabile il concorso c.d. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione del programma criminoso.

⇒ ***Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Il reato in questione è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

⇒ ***Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. n. 309/1990).***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

⇒ ***Traffico di migranti* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano compiuti atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

⇒ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci* (art. 377-bis c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga utilizzata violenza o minaccia, o offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre la persona chiamata a rendere – davanti alla autorità giudiziaria – dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. Scopo della norma è quello di tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o la offerta o promessa di denaro o altra utilità.

⇒ ***Favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

L'interesse tutelato dalla norma è assicurare alla giustizia il regolare svolgimento del processo penale.

La condotta consiste dunque nel frapporre un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini. Tale ipotesi di reato richiede come elemento soggettivo la consapevolezza che la propria condotta si risolva in un aiuto a favore di chi si sa sottoposto alle investigazioni od alle ricerche dell'autorità. Il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice.

15.2 Attività sensibili a rischio reati transnazionali.

Per la società Gambero Rosso S.p.A., e per le proprie società controllate, questa particolare categoria di reati che rileva nel caso in cui venissero poste in essere relazioni commerciali con soggetti coinvolti in organizzazioni criminose facendone derivare un vantaggio per la GR, indipendentemente dalla commissione di reati specifici. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Partecipazione a eventuali contenziosi internazionali in qualità di legale rappresentante della Società.

Il rischio teorico è legato alla possibilità che la Società entri in contatto, tramite il Presidente o l'organizzazione di eventi, con soggetti appartenenti alla cosiddetta criminalità organizzata transnazionale contribuendo di fatto alla realizzazione di un disegno criminoso da parte di questi ultimi.

15.3 Regole di comportamento.

15.3.1 Principi generali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale della Gambero Rosso S.p.A. con riferimento alla rispettiva attività è tenuto, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- sistema delle deleghe;
- clausole contrattuali con fornitori e partner;

- procedura amministrazione e bilancio;
- policy in materia di selezione del personale.

È fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti di qualsiasi natura o effettuare qualsivoglia operazione con soggetti di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali transazionali o che comunque operino o siano sospettati di operare al di fuori della liceità;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni transazionali che siano sospettate di compiere atti finalizzati alla realizzazione di programmi criminali.

15.3.2 Principi comportamentali specifici.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nella scelta dei fornitori Gambero Rosso S.p.A. si impegna a garantire che il processo di selezione dei partner commerciali avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità su tutti;
- tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Gambero Rosso S.p.A. sono tenuti a fornire la massima collaborazione con le autorità competenti per la prevenzione di infiltrazioni criminali transazionali;
- ogni dipendente della Società ha l'obbligo di non sottostare a qualsiasi richiesta contraria alla legge e di darne tempestiva informativa al proprio superiore o direttamente alla Direzione Aziendale che provvederà a fare le denunce del caso alle Autorità di Polizia o Giudiziarie;
- nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti anche ai fini tributari, i dipendenti della Società, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non devono indicare operazioni attive o passive inesistenti e non devono provvedere alla creazione di documenti falsi a supporto di tali operazioni,
 - non devono occultare operazioni attive o passive e non devono provvedere alla distruzione o occultamento della documentazione a supporto delle stesse;
- Gambero Rosso S.p.A. si impegna a garantire che il processo di selezione del personale sia effettuato in maniera trasparente, sulla base dei criteri di professionalità

adeguata rispetto alle mansioni da svolgere, parità di trattamento, affidabilità tale da evitare il rischio di infiltrazione criminale transnazionale.

16. I REATI PER ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D. LGS 231/2001)

16.1 Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/1998) che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge. Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti:

Art. 184 D. Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: A) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; C) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo

1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. D. Lgs. 58/1998: Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

16.2 Processi Sensibili

I principali processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di reati di cui alla presente sezione sono i seguenti:

Processo	Attività	Rif. legislativo
Comunicazioni Istituzionali	<p>Quotazione di altra società del Gruppo in mercati regolamentati</p> <p>Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari</p> <p>Consulenti o partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari</p> <p>Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti con i soggetti sopra indicati)</p> <p>Gestione di Informazioni Privilegiate relative al Gruppo ad esempio dati contabili di periodo,</p>	Art. 184 e art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

	<p>dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di <i>asset</i> significativi, dati quantitativi riguardanti la vendita, attività di M&A</p> <p>Acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati</p>	
Redazione del Bilancio/situazioni contabili	<p>Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti il Gruppo e le Società appartenenti, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale</p> <p>Consulenti o partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari</p>	Art. 184 e art. 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

16.3 Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli organi sociali, i dipendenti i consulenti ed i partners commerciali devono conoscere e rispettare il Codice Etico, la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

16.4 Procedure specifiche

Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere: compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle informazioni privilegiate:

- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate;

- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate.

17. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati indicati nella presente parte speciale;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e dei principi generali e comportamentali specifici in esso contenuti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione affinché proceda all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai referenti aziendali;
- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di “Diritto d'Autore”, “Sicurezza sul posto di lavoro”;

- alla possibilità di Gambero Rosso SpA. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitorare le funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.